



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2011, proposto da:  
L.T. Centro Servizi di Lorenzo Toselli e ASS.I.S.TE s.c.s.,  
rappresentate e difese dagli avv. Francesca Mastroviti e Luigi Gili, con  
domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Schina, 15;

***contro***

A.S.L. TO2, in persona del Commissario, rappresentata e difesa  
dall'avv. Stefano Manni, con domicilio eletto presso il suo studio in  
Torino, via Colli, 4;

***nei confronti di***

C.M. Service S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Beata Getto,  
con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cibrario, 12;

***per l'annullamento***

della determinazione n. 531/004B/2011 del 22.6.2011, adottata dal  
Direttore della S.C. Economato dell'ASL TO 2 di Torino, con la

quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il servizio relativo alla gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri dell'ASL TO 2 di Torino (lotto1) alla C.M. Service S.r.l., nonché della relativa nota di comunicazione, prot. n. 36011/11 del 23.6.2011;

di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto e consequenziale, ivi compresi:

i verbali di gara ed in particolare i verbali del 3, 4 e 28 marzo 2011, nonché i verbali da cui si evincono le verifiche svolte dalla ASL TO2 in punto di anomalia dell'offerta di C.M. Service;

la nota prot. n. 14157/11 del 9.3.2011 e la nota prot. n. 28864/11 del 18.5.2011;

la nota prot. n. 27130/11 del 10.5.2011 e la nota prot. n. 30726 del 26.5.2011;

nonché l'avviso di gara, la lettera di invito e il capitolato speciale d'appalto, in tutte le parti in cui prevedono il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione, nonché la deliberazione/determinazione a contrarre;

della nota prot. n. 34427/11 del 15.6.2011;

per la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato *medio tempore* tra l'ASL TO2 e la C.M. Service;

per la condanna dell'Amministrazione a risarcire i danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. TO2 e di C.M.

Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con lettera di invito del 16 dicembre 2010 e successivo avviso di gara, l'A.S.L. TO2 ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di "servizi economici vari", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

La gara era suddivisa in due lotti: il primo lotto riguardava l'affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri della A.S.L.

Presentavano offerta per il lotto in questione tre soggetti, tra cui l'a.t.i. costituita fra le odierne ricorrenti e la controinteressata C.M. Service S.r.l.

Una terza concorrente veniva successivamente esclusa dalla gara in quanto non risultata in possesso dei prescritti requisiti di carattere tecnico.

All'esito delle operazioni di gara e della verifica di anomalia, era disposta, con determinazione del 22 giugno 2011, l'aggiudicazione definitiva del primo lotto alla C.M. Service S.r.l. che aveva offerto un

canone mensile per il servizio di € 31.666,09 oltre IVA, a fronte di un canone mensile netto di € 33.617,00 proposto dal raggruppamento ricorrente.

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato e depositato, le esponenti contestano la legittimità dell'aggiudicazione e degli antecedenti atti di gara, deducendo motivi di gravame così rubricati:

I) Violazione e falsa applicazione, formale, degli artt. 19, punti 2 e 3, 21, punto 13 e 22 del capitolato speciale d'appalto, nonché degli artt. 41, comma 1, lett. c) e 42, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti *ex* art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea presupposizione.

II) Violazione e falsa applicazione, sostanziale, degli artt. 19, punti 2 e 3, 21, punto 13 e 22 del capitolato speciale d'appalto, nonché degli artt. 41, comma 1, lett. c) e 42, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti *ex* art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea presupposizione.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; violazione della parità di trattamento tra i concorrenti *ex* art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 1 e 4, della l.r.

Piemonte n. 1/2004, dell'art. 5, comma 2, della l. n. 328/2000 e dell'art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 30 marzo 2011, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 81, comma 2 nonché dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto; violazione dei principi di correttezza, pubblicità, trasparenza e *par condicio* di cui all'art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 163/2006 e di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990.

In conclusione, le esponenti instano per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e dell'obbligo della A.S.L. di aggiudicare loro l'appalto (ovvero, in subordine, di rinnovare integralmente la gara) nonché, infine, per la condanna al risarcimento dei danni.

Si sono costituite in giudizio l'A.S.L. TO2 e la controinteressata C.M. Service S.r.l., entrambe contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.

Con ordinanza n. 503 del 29 luglio 2011, è stata accolta l'istanza cautelare proposta in via incidentale da parte ricorrente e fissata l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza, le ricorrenti e l'amministrazione hanno ulteriormente articolato le proprie argomentazioni con memorie difensive e di replica.

Il ricorso, infine, è stato chiamato all'udienza del 12 gennaio 2012 e

ritenuto in decisione.

In pari data, è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 93/2012.

## DIRITTO

1) Il primo motivo di ricorso è teso ad evidenziare pretese incongruenze delle modalità di espletamento delle operazioni di gara, nel corso delle quali la stazione appaltante aveva, dapprima, ammesso senza rilievi l'offerta della controinteressata, ritenendo che avesse comprovato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis*; quindi, avendo manifestato perplessità e dubbi con riferimento al possesso di taluni requisiti, ha richiesto all'impresa di integrare la documentazione a comprova; infine, ha accettato i nuovi documenti prodotti da C.M. Service S.r.l., senza tuttavia dare luogo ad alcun accertamento in merito, nonostante essi fossero semplicemente riproduttivi del contenuto di quelli già prodotti in gara.

Le esponenti sostengono, al riguardo, che la stazione appaltante avrebbe interpretato in modo prettamente formalistico i propri oneri istruttori, sostanzialmente rimettendosi a quanto dichiarato dall'impresa e senza procedere ai necessari accertamenti nel merito.

La critica di formalismo, in realtà, deve essere ribaltata sulle deducenti le quali, da un lato, non individuano gli atti con cui l'A.S.L. avrebbe manifestato le "perplessità" e i "dubbi" riferiti e, dall'altro, non specificano le ragioni per cui la medesima amministrazione avrebbe errato nel ritenere adeguati i chiarimenti documentalmente forniti dalla concorrente.

Nel merito, il motivo di ricorso appare comunque infondato, poiché

le censure di parte ricorrente non dimostrano (come si rileverà *infra*) l'insussistenza di alcuno dei requisiti di partecipazione in capo alla controinteressata.

Infine, per quanto concerne la produzione di una nuova referenza da parte della controinteressata, quando era già stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara, trattasi di circostanza palesemente irrilevante, atteso che i documenti presentati con la domanda di partecipazione risultavano comunque sufficienti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis*.

2) Il secondo motivo di ricorso contiene censure diverse, tutte riferite alla pretesa insussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all'impresa aggiudicataria.

Sostengono le esponenti che, in applicazione delle prescrizioni della *lex specialis*, la C.M. Service S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto:

- non aveva svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara;
- non aveva maturato (*recte*: non appare verosimile che avesse maturato) un fatturato annuo medio inerente lo specifico servizio oggetto di gara pari al minimo previsto dal bando;
- non aveva prodotto almeno due attestazioni relative allo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara.

Nessuno di questi rilievi coglie nel segno.

2.1) L'aggiudicataria ha regolarmente dimostrato, in primo luogo, di aver svolto servizi analoghi nell'ambito di alcune residenze sanitarie assistenziali.

Le esponenti ritengono che tali attività non siano assimilabili a quelle oggetto di gara, a causa delle differenze che riguardano la quantità delle salme da gestire, l'età delle persone decedute e la tipologia dei decessi.

Inoltre, la gestione delle camere mortuarie in ambito ospedaliero implicherebbe lo svolgimento di attività complementari (quali il ritiro dai reparti di parti anatomicamente riconoscibili e dei prodotti del concepimento) non presenti nelle residenze sanitarie assistenziali.

Le specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto prevedevano, infine, la necessaria presenza di un tecnico di laboratorio, figura professionale che non è richiesta nelle diversa realtà in cui aveva precedentemente operato la controinteressata.

Nessuna di queste considerazioni rende conto di apprezzabili differenze tra i servizi svolti nelle due tipologie di strutture sanitarie.

Quanto al primo profilo, non è dato comprendere, sulla base degli elementi addotti da parte ricorrente, perché particolari fattori come l'età dei defunti o le cause della morte possano incidere sulle prestazioni degli addetti al servizio *de quo*, determinandone sostanziali variazioni.

Le “attività complementari” asseritamente richieste nel solo contesto ospedaliero non comportano, in secondo luogo, l'assolvimento di compiti specialistici e non richiedono il possesso di particolari professionalità o competenze.

L'eventuale messa a disposizione di un tecnico di laboratorio costituisce, infine, aspetto accessorio del servizio, tale da non influire



significativamente sull'organizzazione del medesimo.

Correttamente, pertanto, la stazione appaltante ha ritenuto che i servizi documentati dalla controinteressata fossero analoghi a quelli oggetto di gara.

2.2) Altrettanto generico è il secondo ordine di rilievi, relativo alla pretesa carenza dei requisiti di carattere economico-finanziario prescritti dalla *lex specialis*.

L'art. 19, n. 2, del capitolato speciale d'appalto prevedeva, infatti, che le imprese partecipanti alla gara dovessero aver maturato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della gara almeno pari al valore annuo del lotto cui si riferiva la domanda di partecipazione (€ 403.524).

L'aggiudicataria ha dichiarato, a tal fine, un fatturato specifico annuo di € 427.531, esclusivamente maturato nella gestione di servizi analoghi nell'ambito delle residenze sanitarie assistenziali di Varisella, Valperga e San Maurizio.

Tale dato, ad avviso delle deducenti, sarebbe inverosimile e sproporzionato, tenendo conto delle dimensioni delle strutture di che trattasi, del tasso di mortalità che vi si potrebbe registrare e del fatturato che deriva dallo svolgimento di analoghi servizi all'interno di presidi ospedalieri di ben più rilevanti dimensioni.

Si tratta, come anticipato, di rilievi affatto generici, fondati su presupposti non compiutamente dimostrati e sul raffronto di dati disomogenei nonché riferiti a strutture non assimilabili fra loro.

Nella loro genericità e incoerenza, tali rilievi hanno consistenza di

semplici illazioni e non valgono, comunque, a fornire compiuta dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria in capo all'aggiudicataria.

2.3) Parimenti infondata è la doglianza inerente la violazione dell'art. 21, n. 13, del capitolato speciale d'appalto, in forza del quale l'impresa partecipante alla gara era tenuta a produrre almeno due attestazioni di corretta esecuzione di servizi analoghi svolti nel triennio di riferimento.

Sostengono le esponenti che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, avendo prodotto due certificati formalmente distinti, ma relativi allo svolgimento dell'unico servizio di gestione delle camere mortuarie delle R.S.A. di Valperga, Varisella e San Maurizio.

Il rilievo è infondato in fatto in quanto, come emergente dalla documentazione in atti, i servizi cui si riferiscono dette attestazioni erano relativi a due distinti contratti: il primo avente ad oggetto la gestione della R.S.A di Varisella, disposto dalla A.S.L. TO4 con deliberazione del 3 dicembre 2008; il secondo relativo alla gestione delle R.S.A. di Valperga e di San Maurizio, come da deliberazione della A.S.L. TO4 del 6 novembre 2009.

3) Le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso risentono dello stesso approccio formalistico che connota il primo motivo e, al pari di esso, si appalesano giuridicamente inconsistenti.

Lamentano le esponenti, in buona sostanza, che la stazione appaltante avrebbe assunto un atteggiamento incoerente in quanto, dopo aver

chiesto a C.M. Service S.r.l. di giustificare l'“attendibilità” della propria offerta economica, si sarebbe successivamente accontentata di quanto autodichiarato dall'impresa, tralasciando altresì di verbalizzare le proprie considerazioni al riguardo.

E' sufficiente rilevare come, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il giudizio di anomalia delle offerte deve essere sorretto da una motivazione completa e approfondita nel solo caso in cui sia di segno negativo, mentre non si richiede una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090).

In quest'ultimo caso, il giudizio della stazione appaltante è sufficientemente motivato *per relationem* con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente e incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui possa evincersi che la contestata valutazione sia stata manifestamente irrazionale ovvero basata su fatti erronei o travisati.

Atteso che le esponenti hanno del tutto omesso di fornire elementi atti a comprovare l'erroneità della valutazione di non anomalia dell'offerta, la censura in esame deve essere disattesa.

4) Il quarto motivo di ricorso è proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, poiché idoneo a determinare, nel caso di accoglimento, non l'aggiudicazione del contratto, bensì la rinnovazione della procedura di gara.

Sostengono le deducenti che la procedura concorrenziale in esame non avrebbe potuto essere aggiudicata mediante il criterio del prezzo

più basso, a fronte di precise normative di settore che impongono di fare ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di questo tipo di servizi.

La censura, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della controinteressata, non è tardiva, non riferendosi ad una clausola avente efficacia "escludente".

Essa, invece, è infondata nel merito, poiché i riferimenti normativi operati da parte ricorrente non risultano conferenti alla procedura di affidamento di cui si controverte.

4.1) Non trovava applicazione nella fattispecie, in primo luogo, l'art. 5, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): "Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".

Tale disposizione, infatti, ha valenza meramente programmatica e, in ogni caso, ha un ambito di applicazione circoscritto agli "interventi e servizi sociali" che, giusta la definizione fornita dall'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - espressamente richiamato dall'art. 1, comma 2, della legge quadro - sono "tutte le attività relative alla

predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Il servizio di gestione delle camere mortuarie non può farsi rientrare, all'evidenza, nella riferita categoria dei servizi sociali, alla quale appartengono, per espressa definizione legislativa, le sole attività dirette a vantaggio della “persona umana” nel corso della vita della medesima.

4.2) Per analoghe ragioni, non trova applicazione nella fattispecie il d.P.C.M. 30 marzo 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Tale disciplina riguarda, in ogni caso, i rapporti tra i comuni e i soggetti del terzo settore e non è direttamente riferibile alle aziende sanitarie locali.

4.3) Rimeditando la soluzione offerta in sede cautelare, deve ritenersi che nella fattispecie non possa trovare applicazione neppure l'art. 31 della legge regionale Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, recante norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Tale disposizione prevede, al primo comma, che, negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono

all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'oggetto della locuzione "servizi alla persona" si sovrappone perfettamente, però, ai "servizi sociali" disciplinati dalla legge n. 328 del 2000: lo si evince dall'art. 1 della l.r. n. 1/2004 che, per definire l'ambito di applicazione della normativa regionale, opera anch'esso univoco e diretto riferimento alla nozione dettata dall'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Ne consegue la valutazione di totale estraneità del servizio di gestione delle camere mortuarie all'ambito dei servizi alla persona disciplinati dalla legge regionale n. 1/2004.

La stessa parte ricorrente pare consapevole di tale realtà, laddove fonda la qualificazione del servizio in esame, non sull'oggetto del medesimo, bensì sulla particolare delicatezza delle prestazioni che esso comporta.

Ciò non vale, peraltro, a immutarne la natura ovvero a far sì che possano essere confuse attività del tutto diverse fra loro, una consistente nella gestione della struttura che accoglie le salme dei deceduti e l'altra nell'erogazione di prestazioni a vantaggio delle persone che incontrano difficoltà nel corso della loro esistenza.

E' anche da precisare, infine, che il servizio in questione (a differenza del servizio di trattamento farmacologico dei soggetti tossicodipendenti che formava oggetto del secondo lotto della gara nonché di distinto ricorso chiamato all'odierna udienza pubblica) non può neppure essere qualificato come "prestazione socio-sanitaria".

Tale categoria comprende, giusta la definizione datane dall'art. 3 *septies* della legge 30 dicembre 1992, n. 502, "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione".

Il servizio di gestione delle camere mortuarie è palesemente estraneo anche a quest'ultimo ambito, poiché né le salme né i parenti dei deceduti possono essere considerati come destinatari di interventi integrati di terapia e di riabilitazione sociale.

4.4) Le esponenti denunciano, infine, la carenza motivazionale del provvedimento a contrattare che ha generato la procedura concorrenziale, non essendo state esplicitate, in asserita violazione dell'art. 81, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, le ragioni che hanno indotto a privilegiare il prezzo più basso come criterio di aggiudicazione.

La disposizione richiamata, però, si limita a stabilire che le stazioni appaltanti scelgano il criterio più adeguato (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e non richiede l'esternazione di specifica e puntuale motivazione della scelta così operata (Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1154).

La soluzione prescelta nel caso all'esame non può, in ogni caso, considerarsi manifestamente irrazionale, atteso che la descrizione delle prestazioni contrattuali operata dal capitolato speciale era così

dettagliata da non lasciare significativi spazi per la progettualità dei concorrenti e che le medesime prestazioni non presentavano aspetti qualitativi tali da giustificare un differenziato apprezzamento in termini di punteggio.

E' appena il caso di rilevare, infine, che le diverse soluzioni adottate per l'espletamento di analoga gara nel 2007 non vincolavano certo la stazione appaltante alla conferma del criterio di aggiudicazione applicato in tale occasione.

5) Con il quinto e ultimo motivo di gravame, le esponenti denunciano la violazione delle prescrizioni della *lex specialis* nonché dei principi di trasparenza e pubblicità delle gare d'appalto e di parità di trattamento dei concorrenti, sul rilievo che la Commissione di gara non avrebbe proceduto in seduta pubblica a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti.

Tale *modus procedendi*, peraltro, non si pone in contrasto con i principi richiamati da parte ricorrente, poiché devono svolgersi in seduta pubblica, in qualunque tipo di gara, gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, l'apertura delle relative buste e la verifica della presenza della documentazione amministrativa richiesta dalla legge di gara; non è richiesto che si svolgano in seduta pubblica anche i controlli inerenti la regolarità sostanziale della documentazione presentata dai concorrenti.

Né un siffatto vincolo derivava, nella specie, dalle previsioni della *lex specialis*, atteso che l'art. 22 del capitolato speciale d'appalto prescriveva la pubblicità delle sole sedute di gara dedicate all'apertura



dei plichi e al controllo formale della documentazione contenuta nelle relative buste.

In ogni caso, anche laddove si condividesse la prospettazione di parte ricorrente, il denunciato errore procedimentale non avrebbe efficacia invalidante degli atti compiuti dalla commissione di gara, non essendo stata dimostrata alcuna incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa presentata dall'aggiudicataria.

6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto, ovviamente anche per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni.

7) In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)